

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4818 del 11/09/2017
Oggetto	PRATICA FC09A0002.. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA UBIcata IN COMUNE DI FORLI', LOCALITA' VILLAGRAPPA. CONCESSIONARIO: MENNA EMIDIO. USO: IRRIGUO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4985 del 11/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA UBIcata IN COMUNE DI FORLÌ, LOCALITÀ VILLAGRAPPA.
CONCESSIONARIO: MENNA EMIDIO.
USO: IRRIGUO
PRATICA FC09A0002.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle

- diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
 - il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
 - la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
 - la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 Luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”. Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”
 - la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
 - il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
 - la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
 - il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n.10372 del 15/10/2009, con scadenza al 31/12/2015, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Ditta Menna Emidio (C.F. MNNMDE48M18A485D) la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Località Villagrappa del Comune di Forlì, da destinarsi ad uso irriguo mediante pozzo della profondità di mt. 49 dal piano campagna ubicato su terreno censito nel N.C.T. al Fg. 167 mapp. 687, con portata massima di 1,5 l/s e volume annuo massimo derivabile di 3.900 mc;

VISTA:

- la domanda di **rinnovo** della concessione (pratica FC09A0002/15RN01) di derivazione di

acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo presentata in data 21/09/2015 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2015/0687719 del 22/09/2015, dalla Ditta Menna Emidio (C.F. MNNMDE48M18A485D, P.I. 00932630403) residente in Comune di Forlì Via Federico Fellini n.10;

- la domanda di **variante sostanziale** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (prat. n.FC09A0002), per aumento del quantitativo di prelievo da 3.900 mc/anno a 7.200 mc/anno, ad uso irriguo, presentata in data 01/02/2017, ed acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/2009 del 09/02/2017 dalla Ditta Menna Emidio (C.F. MNNMDE48M18A485D, P.I. 00932630403);

Esaminata la documentazione presentata a corredo delle domande suddette dalla quale si evince che :

- il prelievo avviene mediante un pozzo monofalda esistente avente una profondità di mt. 49 dal piano campagna (filtro posizionato fra le quote di mt 47,80 e 48,50) con colonna tubolare in pvc atossico del diametro di mm. 125, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 1,1 ed una portata massima di 1,5 l/s;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 7.200 mc/anno.

Atteso che questa Agenzia, con nota del 09/03/2017 Prot. n. PGFC/2017/3708, ha proceduto, ai sensi degli artt. 6, 9, 12 e 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, alla richiesta di pareri al Distretto Idrografico del Fiume Po, al Servizio del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna, al Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna e all'Unità Concessioni Acque Minerali e Termali della S.A.C. di questa Agenzia.

VISTI inoltre:

- **il parere del Distretto Idrografico del Fiume Po** Prot. n.1644 del 24/03/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/4579, **dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile** subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - *“a condizione che nel corso del presente procedimento in Capo a codesto Ufficio istruttore venga accertata l'impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative sopra specificate”;*
 - *“con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale.”*
- **il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali -** del 20/03/2017 **che non rileva interferenze** della derivazione di acqua pubblica sotterranea dal pozzo codice risorsa FCA10684 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- **il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena** del 14/03/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/3957 del 15/03/2017, **dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P.** a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 - *“l'emungimento di acqua dal pozzo esistente deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate. Si rimanda quindi all'autorità idraulica competente per le valutazioni sui quantitativi emunti, considerato che quelli richiesti sono superiori a quelli precedentemente autorizzati”;*
- **il parere tecnico favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 16689/FO/1875 del 17/05/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/7522, **al rilascio della concessione** poiché allo stato attuale è stata

accertata l'impossibilità di soddisfare la domanda di risorsa idrica attraverso strutture consortili già operanti nel territorio.

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione del prelievo per una quantità massima annua di mc 5.735 da derivarsi per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa ha 2,18 di cui ha 0,737 impiantati a vigneto ed ha 1,447 impiantati a pescheto (drupacee,) arrotondabili a mc 5.800 annui comprensivi dei volumi necessari per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari.

Nella domanda sono stati richiesti 7.200 mc annui, ma le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia in eccesso sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, pertanto **il fabbisogno totale massimo concessionabile risulta di 5.800 mc/anno.**

VERIFICATO che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze del pozzo, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- dall'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo e variante sostanziale della concessione in oggetto, risulta la rispondenza delle opere di captazione alla documentazione agli atti ed alle condizioni della concessione originaria.

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 87,00, con bollettino postale VCYL 0002 del 21/09/2015, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di rinnovo;
- l'importo pari ad € 75,00, con bollettino postale VCYL 0052 del 01/02/2017, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante sostanziale che deve essere integrato con un versamento di € 120,00 ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. 65/2015;
- il deposito cauzionale di € 51,65 con bollettino postale VCY 0988 del 22/10/2009. Tale deposito deve essere integrato con versamento € 198,35 ai sensi dei combinati disposti dell'art. 27 c. 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. 30/04/2015 n.2;
- i canoni relativi alle annualità 2017 e 2018 in data 16/01/2017 con bollettino postale VCYL 0099 per un importo pari ad € 24,00.

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 73 del 22/03/2017 periodico (parte seconda) e che nei 15 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, **il rinnovo della concessione ordinaria con variante sostanziale possa essere rilasciata** ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione con variante sostanziale** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo ubicata in Località Villagrappa del Comune di Forlì, distinta nel N.C.T. di detto Comune al Foglio 167 Mapp. 687 e **di concedere l'aumento** del quantitativo da prelevarsi da 3.900 mc/anno a **5.800 mc/anno** alla **Ditta Menna Emidio** (C.F. MNNMDE48M18A485D, P.I. 00932630403) con sede a Forlì (47122 - FC) in via Federico Fellini n.10;
2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile è pari a un volume massimo complessivo annuo di **mc 5.800** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 21 del R.R. 41/2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 punto 1 comma B) che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2025**;
4. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto e del disciplinare, parte integrante dello stesso, da parte del concessionario;
5. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia. Il deposito cauzionale deve essere versato prima del ritiro del presente atto;
6. di fissare in **€ 198,35** l'integrazione del deposito cauzionale che dovrà essere versata prima del ritiro del presente atto;
7. di fissare in **€ 120,00** l'integrazione delle spese di istruttoria che dovranno essere versate prima del ritiro del presente atto;
8. di fissare il canone annuo in **€ 23,20** sulla base della normativa citata in premessa. L'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i.;
9. di fissare che il **canone integrativo da versare per l'anno 2017**, tenuto conto che il prelievo massimo concessionato fino ad agosto era di mc 3.900 annui e che da settembre a dicembre è stato aumentato a mc 5.800 annui, **ammonta ad € 6,13**. Tale canone integrativo deve essere versato prima del ritiro dell'atto;
10. di prevedere che il **canone integrativo da versare per l'anno 2018 ammonta a € 11,20**, al netto dell'importo già versato di € 12,00. Tale canone integrativo deve essere versato prima del ritiro dell'atto;
11. di stabilire che i **canoni** per gli anni successivi **devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento** sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

DI STABILIRE che:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;

14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

****documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con variante sostanziale della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, richiesta dalla Ditta Menna Emidio (C.F. MNNMDE48M18A485D, P.I. 00932630403) - Pratica FC09A0002/15RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea dall'acquifero confinato, posto fra le quote di mt. 47,80 e 48,50 dal piano campagna, avviene mediante un pozzo monofalda con colonna tubolare in PVC atossico del diametro di mm. 125 e della profondità di ml. 49,00 dal piano di campagna. Il filtro, della lunghezza di ml 0,70 e di diametro uguale a quello della stessa colonna, è posto fra le quote sopraccitate. Il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 1,1 ed una portata di esercizio di 1,5 l/sec.
2. L'opera di prelievo è sita nel Comune di Forlì (FC), Località Villagrappa, su terreno distinto al Foglio 167, mappale 687 del N.C.T. dello stesso comune ed ha le seguenti coordinate geografiche UTM* X=736.881, Y=901.088. La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni parte integrante dell'istruttoria tecnica.
3. L'acqua sotterranea da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso irriguo e più precisamente per l'irrigazione di ha 1,447 coltivati a pescheto, ha 0,737 coltivati a vigneto nonché per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2025**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,5
 - portata media complessiva di prelievo l/s 1,0
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 5.800

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento il misuratore, già installato, della portata uscente dal pozzo e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooxfc@cert.arpae.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia

Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo integrativo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso,

come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell’utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. E’ ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.